



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
POLICLINICO PAOLO GIACCONE  
DI PALERMO



**DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO**

Prot. n. 5603

Palermo li 3/4/2014

Università IULM  
Via Carlo Bo 1, 20143  
Milano

**Oggetto: Trasmissione delibera n. 319.**

Si trasmette allegata alla presente, la copia conforme all'originale della delibera n. 319 datata 28.03.2014 e relativa convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo e l'IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione).

**Il Direttore Sanitario di Presidio**  
**Dott. Luigi Aprea**

Il Dirigente Medico  
Direz. Sanitaria di Presidio  
*Dr.ssa Simona Trapani*

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

tra la LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM codice fiscale n. 80071270153, con sede legale in Milano, Via Calo Bo 1, d'ora in poi denominata Università IULM, rappresentata dal Prof. GIOVANNI PUGLISI, nato a Caltanissetta, il 22/06/1945 domiciliato per la carica in Via Calo Bo 1, Milano.

E

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO, codice fiscale/P.I. 05841790826, con sede legale in Palermo (PA), Via Del Vespro, 129, nella persona dell'Ing. Mario La Rocca, nato a Palermo (PA) il 6/03/1963

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*Dott. Renato Li Donni*

### P R E M E S S O

che l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 (Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti, ivi compresi masterizzandi, dottorandi, o laureati da non più di dodici mesi della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (soggetto promotore) presso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO (soggetto ospitante).

#### Art. 2 (Tirocinio)

1. Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
3. Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante.
4. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.



# IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

## **Art. 3**

### **(Progetto formativo individuale)**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni, le facilitazioni economiche previste per i tirocini extracurricolari e la formazione in materia di salute e sicurezza.
3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

## **Art. 4**

### **(Le funzioni di tutoraggio)**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

## **Art. 5**

### **(Diritti e obblighi del tirocinante)**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:
  - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08;
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

## **Art. 6**

### **(Soggetto Promotore)**

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.



# IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

## **Art. 7 (Soggetto Ospitante)**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- erogare a favore dei tirocinanti laureati (tirocini extracurricolari) una indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo.
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione per i tirocini extracurricolari, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

## **Art. 8 (Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

## **Art. 9 (Trattamento dei dati personali)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

## **Art. 10 (Durata della convenzione e recesso)**

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.



# IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

**Art. 11**  
**(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano, 9/10/2013

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Il Rettore  
Prof. Giovanni Puglisi



AZIENDA OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO  
GIACCONE DI PALERMO



Convenzione n. 349/2013



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. **319**

del **28-03-14**

**OGGETTO:** convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo e l'IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione) per l'avvio di tirocini formativi per studenti o laureati, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196 -

<p>Proposta n. <b>4</b> del <b>28.02.2014</b></p> <p>U.O. proponente: Direzione Sanitaria</p> <p>La presente deliberazione è composta da n. <b>Pagine</b></p> <p>Il Funzionario Istruttore <i>G. L. L.</i></p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <p>Il Responsabile dell'U.O. Dott. Luigi Aprea</p>	<p><b>Area Economico Finanziaria</b> Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del Conto Economico _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p><b>Il Responsabile dell'Area</b> <b>Economico Finanziaria</b></p>
--	---

Al sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile dell'U.O. proponente \_\_\_\_\_

**Il Commissario Straordinario**

Dott. Renato Li Donni

Nominato con D.A. n. 10 del 09/01/2013

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n.502/92, così come modificato dal D.L.vo n.517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **dott. Roberto Colletti**  
e del Direttore Sanitario **dott. Luigi Aprea**

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante

Direzione Generale - A.O.U.P. "Paolo Giaccone" Via del Vespro 129 - 90127 Palermo Tel. 091 6555215 Fax 091 6555619 - P.I. 05841790826

Per copia conforme all'originale  
Il Dirigente Amministrativo

- VISTO** Il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni operate dai decreti legislativi 7 dicembre 1993 n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università;
- VISTA** La legge della Regione Sicilia n. 5 del 14 aprile 2009 recante norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO** Il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 18 novembre 2003 tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, con cui sono stati definiti i rapporti per lo svolgimento da parte dell'A.O.U.P. delle attività assistenziali, nonché: criteri di finanziamento, organizzazione interna, norme per la gestione del patrimonio e contabilità;
- VISTA** La Legge 24/06/1997 n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera c) che prevede, per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale del 25/03/1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento";
- VISTA** La nota prot. n. 5320/ag/stage del 21/10/2013, con la quale l'IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione) ha chiesto la stipula di una convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", per l'avvio di tirocini formativi per studenti o laureati, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196, per la durata di anni due;
- PRESO ATTO** che la convenzione non comporterà oneri di spesa per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" e che l'IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione) provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti prevista per la responsabilità civile, gli infortuni e le malattie;
- RITENUTO** pertanto, di stipulare apposita convenzione con l'IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione), ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196, per l'avvio di tirocini formativi per studenti o laureati, per la durata di anni due dalla data di sottoscrizione;
- RITENUTO** altresì, di dovere precisare che la convenzione ed il tirocinio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 25/03/1998 n. 142, non costituiscono rapporto di lavoro;

## **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa di:

1. stipulare la convenzione con l'IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione), ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196, nonché ai sensi del Decreto Ministeriale 25/03/1998 n.142, per consentire l'espletamento del tirocinio di formazione, agli studenti iscritti alla suddetta Università, presso le UU.OO. di questa Azienda, sottoscrivendo l'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per la durata di anni due dalla data di sottoscrizione;
2. precisare che la convenzione ed il tirocinio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale 25/03/1998 n. 142, non costituiscono rapporto di lavoro;
3. trasmettere copia del presente provvedimento e allegata convenzione all' IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione).



Il Direttore Amministrativo  
Dott. Roberto Colletti

Il Direttore Sanitario  
Dott. Luigi Aprea

Il Commissario Straordinario  
Dott. Renato Li Donni

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 e divenuta <b>ESECUTIVA</b> decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.  Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile	Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <b>28-03-16</b> e fino al <b>26-06-16</b>  Ufficio Atti Deliberativi
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta <b>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b> decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.	La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale  Ufficio Atti Deliberativi
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata <b>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b> ai sensi della L.R. n.30/93 art.53 comma 7.	

La presente deliberazione è composta da n.

pagine

NOTE :